

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 21146 Anno 2019**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE**

**Relatore: CARRATO ALDO**

**Data pubblicazione: 07/08/2019**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 25941-2016 proposto da:

PREFETTURA DI MASSA CARRARA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -*

*contro*

ZINI PIETRO;

*- intimato -*

avverso la sentenza n. 588/2016 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 10/6/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/4/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CARRATO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Prefetto di Massa, con ordinanza-ingiunzione n. 21463 del 23 novembre 2011, a seguito del ricorso in via amministrativa ai sensi dell'art. 203 c.d.s., ingiungeva a Zini Pietro il pagamento della sanzione di euro 436,00, oltre accessori, in relazione alla violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s. .

Decidendo sull'opposizione dello Zini avverso il suddetto provvedimento amministrativo sanzionatorio, il Giudice di pace di Aulla, con sentenza n. 568/2014, l'accoglieva e, per l'effetto, annullava la citata ordinanza-ingiunzione.

A seguito dell'appello formulato dal Prefetto di Massa e nella costituzione dell'appellato, il Tribunale di Massa, con sentenza n. 588/2016 (depositata il 10 giugno 2016), rigettava il gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Massa, affidato ad un unico motivo.

L'intimato Zini Pietro non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con l'avanzato motivo il ricorrente Prefetto ha dedotto – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 204 d. lgs. n. 285/1992 (c.d. codice della strada), 22 e segg. della legge n. 689/1981, nonché degli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 150/2011, prospettando l'erroneità dell'impugnata sentenza sul presupposto che il giudice di appello aveva illegittimamente annullato l'opposta ordinanza-ingiunzione sulla base della sola mancata audizione dell'intimato nel corso del procedimento amministrativo sanzionatorio che – a suo avviso – ne aveva comportato la nullità.

Su proposta del relatore, il quale rilevava che il motivo potesse essere ritenuto manifestamente fondato, in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Rileva il collegio che, in effetti, la censura proposta dal ricorrente Prefetto è manifestamente fondata in virtù dell'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte (con il quale è stato superato quello precedente a cui ha posto riferimento il Tribunale di Massa) secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203 c.d.s. avverso il verbale di accertamento (e che, nella fattispecie era stato, peraltro, invitato senza che si fosse potuto provvedere ad ascoltarlo avendo lo Zini addotto un motivo di salute impeditivo), non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa.

Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo *ex* art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.

Questo principio – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – si è definitivamente consolidato anche per l'effetto di successive pronunce conformi (cfr., ad es., Cass. n. 9251/2010 e, da ultimo, Cass. n. 11300/2018).

In definitiva, alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale di Massa, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, che, oltre a conformarsi all'enunciato principio di diritto, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 aprile 2019.

8  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale